

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERRASTRO, CAROLI, SCHIAVONE, TANGA e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1970

Collocamento nella carriera esecutiva del personale ausiliario  
delle Amministrazioni dello Stato in possesso di determinati requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Molti uscieri appartenenti alle categorie dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per servizio e categorie assimilate, in possesso della licenza media o di titolo di studio equipollente o superiore che già prima del 1° luglio 1968 erano in servizio ed avevano chiesto il passaggio alla carriera esecutiva ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti, quali le leggi n. 375 del 1950 e numero 142 del 1953 e il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, non lo possono più ottenere a seguito della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Quest'ultima legge, infatti, nel disciplinare la materia dell'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, con l'articolo 19, primo comma, ha posto la condizione di « disoccupato » per ottenere l'assunzione nei ruoli della carriera esecutiva, in difformità dalle precedenti disposizioni legislative e con ciò ha reso impossibile il passaggio da un ruolo ad un altro.

In effetti il personale ausiliario già in servizio, non potendo fare valere detta condizione, non può essere iscritto negli elenchi provinciali degli invalidi, orfani ed altri, aspiranti al collocamento obbligatorio e quindi non può ottenere l'assunzione obbligatoria alla carriera esecutiva neanche da parte delle stesse Amministrazioni da cui di-

pende e che in passato l'avevano loro promessa in base alle vecchie disposizioni.

Per conseguenza, tale personale, si vede superato da estranei alle amministrazioni che vengono assunti, senza concorso, direttamente nella carriera esecutiva occupando, così, nel loro stesso ufficio, il posto di applicato o di coadiutore, nonostante che coloro che sono già in servizio abbiano anche essi la licenza media o titolo di studio equipollente o superiore e la qualità di mutilati, invalidi, orfani od altra.

In tale modo si è venuto a creare uno stato di inferiorità in coloro che parteciparono in passato a concorsi per inservienti ed assunsero regolare servizio con tale inquadramento, nella prospettiva consentita dalla legge, di far valere in seguito il loro titolo di studio per il passaggio alle mansioni superiori della carriera esecutiva.

Tanto più che non pochi di loro esplicano di fatto le mansioni esecutive.

Poichè in effetti con la legge 2 aprile 1968, n. 482, si è creato un danno per gli invalidi già in servizio, al fine di porre riparo a tale ingiusta situazione, abbiamo ritenuto di presentare il presente disegno di legge il quale, per altro, non comporta alcun aggravio di spesa per l'Erario in quanto i beneficiari rivestono tutti la qualifica di « usciere capo » e di « commesso », i cui parametri sono, rispettivamente, uguali o superiori a quelli previsti per il « coadiutore ».

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il personale della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato che riveste la qualifica di mutilato od invalido di guerra, mutilato od invalido per servizio e categorie assimilate, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, è collocato, anche in soprannumero, nel ruolo del personale della carriera esecutiva, con la qualifica di coadiutore od analoga, a domanda da presentare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1968 ed economica dalla data di presentazione della domanda stessa.